

INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 3/2026

ESTREMI

C.C. 26.02.2026, PRES. S. MOGINI, REL. A. CENTONZE, EST. A. CENTONZE, RIC. ROSSI, PG. G. MAZZOTTA (DIFF.), RG N. 14166/2025

QUESTIONE CONTROVERSA

«Se, in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca sia inoppugnabile oppure possa essere contestato mediante incidente di esecuzione ovvero attraverso ricorso alla corte d'appello o in cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011».

RIFERIMENTI NORMATIVI

Cost., artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117; CEDU, art. 6; Prot. Addiz. CEDU, art. 1; d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 10 e 27; legge 17 ottobre, n. 161, art. 6.

SOLUZIONE ADOTTATA

La Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Protocollo Addizionale CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevede l'impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione.

* Consigliere della Corte di cassazione